



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Personale
Stato Giuridico

Repertorio generale n. 388

DETERMINAZIONE n. 54 del 13.02.2013

OGGETTO: Dipendente M. A. – Autorizzazione alla fruizione del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001.

L'anno **duemilatredici** il giorno **tredecim** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA l'istanza acquisita al Protocollo n. 4444 del 12.02.2013 con cui la dipendente M. A., ha chiesto di poter usufruire del congedo di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, con decorrenza 13.02.2013 e fino al 12.05.2013, per assistere il proprio coniuge, in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92;

PRESO ATTO che il beneficio in esame è stato esteso, rispetto ai beneficiari previsti in origine dalla norma, in favore del figlio convivente con sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009;

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta che la dipendente ha reso le dichiarazioni prescritte dalla legge e ha prodotto la documentazione dalla quale risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio;

VISTO l'art. 4 della Legge 8.3.2000, n. 53, come modificato dall'art. 80, comma 2 L. 350/2000;

VISTO l'art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001, come modificato dall'art. 3, comma 106, della L. 350/2003;

VISTA la Circolare INPDAP 11.05.2004, 31;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Autorizzare la dipendente, a tempo indeterminato e pieno, M. A., Collaboratore Amministrativo, Cat. "B3", in servizio presso il Settore Affari Generali e Servizi Demografici, ad usufruire del congedo di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dal 13.02.2013 al 12.05.2013, per assistenza al coniuge disabile;
2. Stabilire che nel periodo suddetto la dipendente non maturerà le ferie né la tredicesima mensilità, così come ribadito nel parere UPPA 18 marzo 2008 n. 21;
3. Stabilire che venga corrisposta l'indennità mensile, unitamente alla contribuzione figurativa, nel limite del massimale rivalutata annualmente ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
4. Notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata;
5. Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Personale parte giuridica e parte economica per il seguito di competenza.

Il Compilatore
(ds)

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993